

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Tra gli obblighi specifici del datore di lavoro stabiliti dal D.Lgs. n. 81/08, rientra quello di *“fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”* (art. 18, lettera d)).

Dal momento in cui si rende necessario l'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, il datore di lavoro diventa il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell'utilizzo e della gestione dei DPI stessi e dovrà adempiere a precisi obblighi che il decreto specifica dettagliatamente all'art. 77 - Obblighi del datore di lavoro.

Identificazione e scelta dei DPI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di identificare e scegliere il DPI più idoneo alle proprie esigenze, ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere ad un'adeguata protezione dei lavoratori. In particolare, gli obblighi ai quali il datore di lavoro deve adempiere sono:

1. effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e, in funzione di questi, individuare tra i DPI disponibili sul mercato, quelli più idonei a proteggere il lavoratore dai rischi identificati, tenendo conto anche delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
2. adeguare la scelta dei DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione tale da modificare le condizioni di rischio;
3. valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e confrontarle con quelle da lui individuate come necessarie in fase di valutazione dei rischi;
4. individuare, in base alle norme d'uso fornite dal fabbricante, le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato, in particolare per quanto riguarda la durata dell'utilizzo, in funzione di:
 - entità del rischio;
 - frequenza dell'esposizione al rischio;
 - caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
 - prestazioni del DPI.

Utilizzo e gestione dei DPI

Ai fini di un corretto utilizzo e di una adeguata gestione dei DPI, il datore di lavoro deve:

1. fornire ai lavoratori DPI *“conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni”* (D.Lgs. n. 81/08, art. 76, comma 1);
2. mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni igieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
3. provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
4. fornire istruzioni comprensibili per tutti i lavoratori;
5. destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non crei problemi sanitari e igienici ai vari utilizzatori;
6. informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
7. rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato;
8. stabilire le procedure aziendali da seguire al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
9. assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
 - a. per ogni DPI che protegga dai rischi mortali,
 - b. per i dispositivi di protezione dell'udito.